



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 98 del 28/09/2023

Repertorio Generale n. 1185 del 28/09/2023

**Oggetto: CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO BIENNALE RETRIBUITO PER
EVENTI E CAUSE PARTICOLARI DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 2 DELLA LEGGE 08
MARZO 2000 N. 53 E S.M.I DAL 01/10/2023 AL 31/01/2024 AL DIPENDENTE
INDETERMINATO "OMISSIS"..**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Determinazione Dirigenziale n. 98 del 28/09/2023

Oggetto: CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO BIENNALE RETRIBUITO PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 2 DELLA LEGGE 08 MARZO 2000 N. 53 E S.M.I DAL 01/10/2023 AL 31/01/2024 AL DIPENDENTE "OMISSIS".

IL COMANDANTE

Premesso che:

- L'art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001, nel richiamare e confermare il pre-esistente quadro normativo di cui all'art. 4 comma 4bis della Legge n. 53/2000 (abrogato dallo stesso D.Lgs. 151/2001), introdotto dall'art. 80 della Legge n. 388/2000, stabilisce che i lavoratori dipendenti possono usufruire, a domanda, di congedi retribuiti per un massimo di due anni, in modo continuativo o frazionato nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap grave, per le quali è stata accertata, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104/1992, la situazione di gravità contemplata dall'art 3 della medesima Legge;
- L'art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 è stato sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 119/2011 con riferimento in particolare alla priorità del coniuge convivente con il soggetto portatore di handicap grave nella fruizione del congedo in questione.

Considerato altresì che, i periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge n. 53/2000 per gravi e documentati motivi familiari e che durante tale periodo di assenza dal lavoro spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento sempre che la stessa sia inferiore o pari al limite massimo di erogabilità annuale (al lordo della contribuzione) anche per i dipendenti pubblici, così come evidenziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 90144/IV33 del 24 marzo 2003;

Richiamata la lettera circolare del 18/02/2010 prot n. 3884 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fornisce l'esatta interpretazione del concetto del requisito di convivenza.

Vista la richiesta acquisita agli atti di questo Ente il 22/09/2023 prot. 30584, presentata dal dipendente comunale " omissis", intesa a fruire del congedo straordinario per assenza al "omissis" con disabilità grave retribuito di cui all'art 4 comma 2 della Legge 08 marzo 2000 n. 53 e s.m.i. per l'assistenza al "omissis" riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 e s.m.i. con verbale di visita medica collegiale per l'accertamento dell'handicap stilato dalla componente Commissione Medica ASL 19 .

Preso atto che il dipendente di cui sopra sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di autocertificazione ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare n. 1 del 03/02/2012 del dipartimento della Funzione Pubblica ha dichiarato:

- di prestare assistenza nei confronti della propria "omissis", disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n. 104, per la quale è stato chiesto il congedo di cui alla Legge 53/2000 e s.m.i.;
- di essere l'unico familiare ad usufruire del congedo in oggetto per accudire la propria "omissis";
- che sospenderà il congedo in caso di ricovero a tempo pieno in strutture specializzate pubbliche o private della propria "omissis";
- di essere consapevole che le agevolazioni di cui sopra sono uno strumento di assistenza e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno - morale oltre che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;
- di essere consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni richieste comporta un onere per l'amministrazione ed un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela del disabile;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.
- che ha già usufruito di un periodo di congedo straordinario dal 09/03/2020 al 31/03/2020, dal 21/04/2021 al 03/05/2021, dal 01/03/2023 al 31/05/2023, dal 01/06/2023 al 31/07/2023;
- che sta usufruendo di un periodo di congedo straordinario dal 01/08/2023 al 30/09/2023.

Considerato che il dipendente ha chiesto l'utilizzo del congedo di cui sopra per il periodo dal 01/10/2023 al 31/01/2024.

Visto il verbale di visita medica collegiale per l'accertamento dell'handicap stilato dalla competente Commissione Medica ASL 19 in data 21/11/2019 dalle cui risultanze si evince l'entità della patologie da cui il "omissis" del dipendente è affetto e per le quali viene riconosciuto "portatore di handicap in situazione di gravità (comm3 art. 3) ai sensi dell'art 4 della L 05/02/1992 n. 104 - e successiva visita di Revisione del 26/01/2021 con parere permanente"

Rilevato che lo stesso verbale del 26/01/2021 è definitivo.

Ritenuto di dover concedere il periodo di congedo straordinario retribuito così come richiesto dal dipendente per il periodo dal 01/10/2023 al 31/01/2024;

Vista la Circolare ex I.N.P.D.A.P. n. 22 del 28 dicembre 2011.

Preso atto che sulla base della previsione già contemplata dal D.Lgs. n. 151/2001 nella previgente formulazione e confermata dalla novella introdotta dall'art. 4 del D.Ls. n. 119/2011, per i pubblici dipendenti l'indennità economica deve essere corrisposta dall'Ente datore di lavoro.

Considerato che durante l'erogazione della suddetta indennità:

- L'Ente datore di lavoro deve versare la contribuzione obbligatoria ai fini del trattamento pensionistico da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti.
- detto trattamento non è assoggettato alla contribuzione TFS/TFR.

- non vengono maturate le ferie e la tredicesima mensilità.

Come espressamente previsto dall'art. 4 commi 5-ter e 5-quinquies del D.Lgs. n. 119/2011.

Accertata la sussistenza dei requisiti per la fruizione del congedo straordinario retribuito al dipendente comunale "Omissis".

Visto il D.lgs. 267/00

Visto l'Ordinamento Enti Locali in Sicilia

Visto il bilancio corrente esercizio in corso di formazione

DETERMINA

Per quanto evidenziato in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di prendere atto della richiesta acquisita agli atti di questo Ente il 22/09/2023 prot. 30584, presentata dal "omissis", intesa ad usufruire del congedo straordinario per il periodo dal 01/10/2023 al 31/01/2024. retribuito per l'assistenza al coniuge riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 05/02/1992 n. 104 e s.m.i. .

2. di prendere atto delle dichiarazioni rese dal dipendente di cui sopra ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di autocertificazione ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare n. 1 del 03/02/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

3. di prendere atto del verbale per l'accertamento dell'handicap stilato dalla competente Commissione Medica ASL 19 in data 21/11/2019 e della visita di revisione definitiva del 26/01/2021, dalle cui risultanze si evince l'entità della patologie da cui il "omissis" del dipendente è affetto e per le quali viene riconosciuto "portatore di handicap in situazione di gravità (comm.3 art. 3) ai sensi dell'art 4 della L 05/02/1992 n. 104 ".

4. di prendere atto di aver usufruito di giorni di congedo straordinario dal 09/3/2020 al 31/03/2020 e dal 21/04/2021 al 03/05/2021, dal 01/03/2023 al 31/05/2023, dal 01/06/2023 al 31/07/2023, dal 01/08/2023 al 30/09/2023;

5. di prendere atto che lo stesso verbale del 26/01/2021 è definitivo;

6. di concedere il periodo di congedo straordinario così come richiesto dal dipendente per il periodo dal **01/10/2023 al 31/01/2024**. con la precisazione che i presupposti per la fruizione del congedo stesso permangono .

7. di precisare che il richiedente è tenuto a comunicare con tempestività, non oltre 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d'ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dalla stessa, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva.

8. di dare atto che durante tale periodo di assenza dal lavoro spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento sempre che la stessa sia inferiore o pari al limite massimo di erogabilità annuale (al lordo della contribuzione) anche per i dipendenti pubblici, così come evidenziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 90144/IV33 del 24 marzo 2003.

9. di dare atto che durante l'erogazione della suddetta indennità.

- L'Ente datore di lavoro deve versare la contribuzione obbligatoria ai fini del trattamento pensionistico da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti;

- detto trattamento non è assoggettato alla contribuzione TFS/TFR;

- non vengono maturate le ferie e la tredicesima mensilità .

come espressamente previsto dall'art. 4 commi 5-ter e 5-quinquies del D.Lgs. n.

119/2011.

10. di trasmettere il presente provvedimento al dipendente "omissis";

11. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio del Personale.

12. di provvedere alla pubblicazione del presente atto secondo le vigenti normative in materia

Taormina 28/09/2023

IL COMANDANTE
dott. Daniele LO PRESTI

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(LO PRESTI DANIELE)
con firma digitale